

DIRETTIVA 2003/75/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2003

che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri si applica alle navi nuove ed esistenti adibite a viaggi nazionali, in conformità delle prescrizioni dell'allegato I.
- (2) Il capitolo III, sezione 5-1, dell'allegato I della direttiva 98/18/CE prescrive modifiche relative alle zattere di salvataggio e ai mezzi di soccorso nonché alle cinture di sicurezza sulle navi ro-ro esistenti non oltre la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1º luglio 2000.
- (3) La direttiva 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽²⁾, ha prescritto ulteriori modifiche relative a tali attrezzature entro il 1º gennaio 2003.
- (4) Le corrispondenti disposizioni SOLAS consentono che le modifiche da apportare alle navi esistenti abbiano luogo al momento in cui vengono effettuate riparazioni, modificazioni o sostituzioni rilevanti delle attrezzature di salvataggio.
- (5) La direttiva 98/18/CE deve pertanto essere modificata per far luogo ad un termine ragionevole per l'applicazione di questi nuovi requisiti specifici alle navi ro-ro esistenti.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 ⁽³⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo del capitolo III, sezione 5-1, dell'allegato I della direttiva 98/18/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2003.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vice-presidente

⁽¹⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 98 del 15.4.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 29.11.2002, pag. 1.